

TI_GERICHTE 52.2000.198 vom 20. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.198

FR: TI_GERICHTE 52.2000.198 du 20 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.198 del 20 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.198 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.198 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.198

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00198 Lugano 20 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Ursula Züblin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 31 luglio 2000 di _____ contro la decisione 11 luglio 2000, n. 3038, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dall'insorgente contro lo scritto 9 maggio 2000 del municipio di _____; viste le risposte: - 23 agosto 2000 del municipio di _____; - 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 15 dicembre 1999 _____ ha presentato al municipio di _____ una domanda di costruzione per la trasformazione di un rustico, sito sulla part. n. _____ RF del comune, in locale da parrucchiere; che con scritto 9 maggio 2000 l'autorità comunale ha comunicato a _____ che il rilascio della licenza edilizia era subordinato alla presentazione di ulteriore documentazione a completazione della domanda di costruzione; _____, ritenendo che il suddetto scritto costituisse un formale diniego della domanda di costruzione, lo ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; che con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di _____, non ritenendo lo scritto 9 maggio 2000 una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 55 PAm; ha inoltre posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.--; che il 26 luglio 2000 il municipio di _____ ha rilasciato a _____ la licenza edilizia; che _____ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione governativa; che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata, sia il municipio di _____, rilevando pure che nel frattempo il ricorrente ha inviato la documentazione richiestagli e che pertanto il ricorso è divenuto privo di oggetto; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE; che la legittimazione attiva di _____ è data (art. 21 cpv. 2 LE); che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAm); che successivamente all'emanazione della risoluzione governativa, il ricorrente ha inviato al municipio la documentazione richiestagli con scritto 9 maggio 2000, riconoscendone quindi il buon fondamento; il 26 luglio 2000 gli è stata

rilasciata la licenza edilizia; che, pertanto, sotto l'aspetto sostanziale questo Tribunale non può che prendere atto che quanto avvenuto posteriormente allo scritto impugnato ha reso privo di oggetto il gravame; che per le spese fissate dall'istanza inferiore (cfr. Merkli/Aeschli-mann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27, p. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, p. 40 in alto); che la procedura è infatti divenuta priva di oggetto a seguito dell'agire di _____, per cui quest'ultimo deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S.V. e Iicc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 110 cpv. 1); che pertanto il ricorrente non può sfuggire al pagamento della tassa di giudizio e delle spese impostogli dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm); che la tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 46 cpv. 1, 28, 55 cpv. 1 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.